

CIRCOLARE 3/2019

Crema, 08/11/2019

Spett.li

- Centri Servizi
- Dott./Dott.sse Consulenti del Lavoro
- Aziende che applicano il CCNL del Terziario (commercio, distribuzione e servizi) e del Turismo e Pubblici Esercizi

OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DEL 10%

Il **Contributo di solidarietà 10%** così come disciplinato dalla L. n. 166/91 è dovuto per *“Le somme (diverse dal Tfr) o premi, che le aziende accantonano o versano a casse, fondi, **gestioni previsti da contratti collettivi, accordi, regolamenti aziendali che erogano prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore** e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione, sono escluse dalla base imponibile ai fini contributivi ma soggette a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, da corrispondersi alla gestione pensionistica a cui è iscritto il lavoratore con la denuncia contributiva del mese in cui si verifica il versamento.”*

Dopo attenta analisi, l'Assemblea del Fondo in data 08/11/2019 ha deliberato che, in concordanza con il disposto legislativo, il contributo di solidarietà del 10% (codice M980) debba essere versato sia sul contributo ordinario (al netto del contributo mensile a carico del dipendente) che sulla quota una tantum.

Per eventuali chiarimenti e delucidazioni, il F.A.S.S. è a vostra disposizione ai seguenti recapiti:

Tel. 0373.476054 - info@fondofass.it

Il Presidente

Dott. Vittorio Codeluppi